**[Assemblea Regionale Siciliana  Disegno di Legge n. 698 del 06-02-2020](https://w3.ars.sicilia.it/edem/ddl.jsp?idCed=7688)** [Disposizioni in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio](https://w3.ars.sicilia.it/edem/ddl.jsp?idCed=7688)

Ultimo Testo scaricato dal sito regionale il 22 giugno 2020

<https://w3.ars.sicilia.it/edem/ddl.jsp?idCed=7688>

Cronologia Testi

Onorevoli colleghi,

la proposta di legge in esame interviene sulla

materia dei beni culturali al fine di disciplinare il

complesso tema della conoscenza, conservazione e

valorizzazione degli stessi e in materia di tutela del

paesaggio, le cui competenze, come è noto, sono

attribuite in materia esclusiva alla competenza

legislativa della nostra Regione. Il dibattito che anima

da tempo il tema del patrimonio culturale del nostro

Paese non consente più di rinviare, da parte della

nostra Regione, una rinnovata riflessione e, dunque,

revisione di alcuni aspetti che devono mirare ad

adeguare il sistema organizzativo siciliano in materia a

quanto accade nel sistema attuale statale sotto l'egida

del MiBACT. Infatti, lo Statuto della nostra Regione

all'articolo 14 lett. n) elenca tra le materie di

competenza esclusiva la tutela del paesaggio, la

conservazione della antichità e delle opere artistiche,

e alla lett. r): musei, biblioteche e accademie. Le

uniche leggi che hanno disciplinato la materia dei beni

culturali soprattutto da un punto di vista

dell'organizzazione sono le leggi regionali nn. 80 del

1977 e 116 del 1980 che sono state, giustamente,

considerate antesignane rispetto alla normativa statale

sia per la visione di approccio che sotto il profilo

organizzativo in relazione alle soprintendenze uniche

quali strutture periferiche dello Stato. Inoltre,

un'altra legge che ha ricoperto un ruolo fondamentale è

la legge regionale n. 20 del 2000 in materia di parchi

archeologici che con la presente proposta di legge si

intende modificare agendo su alcuni passaggi di

innovazione che vanno di pari passo a quello che la

comunità scientifica nazionale ed internazionale oggi si

aspetta.

Nella seconda parte del testo si intende

disciplinare la materia della tutela del paesaggio,

recependo quanto previsto nel codice del 2004, il

decreto legislativo n. 42, che racchiude i beni

culturali e paesaggistici nel cosiddetto 'patrimonio

culturale'.

L'obiettivo del testo in esame è quello di provare a

costruire un sistema complessivo che affronti il

patrimonio culturale come disciplina organica e

completa, superando frammentazioni di saperi e di

competenze che invece, per certi aspetti, hanno segnato

finora l'ordinamento regionale in materia di patrimonio

culturale. Nella convinzione della necessità che i

processi di conoscenza, conservazione, fruizione,

valorizzazione e, dunque, anche gestione del patrimonio

culturale siano tappe imprendiscibili e non più

separabili di un progetto globale, il ddl si pone

all'interno di una filiera organica capace di generare

una visione omnicomprensiva di contesti, culture e

progetti utili per la crescita, anche economica, del

patrimonio culturale siciliano.

Nel dettaglio il testo è suddiviso in sei titoli.

Il Titolo I detta le disposizioni generali,

attribuendo nel rispetto delle competenze Stato-Regioni

le azioni che la Regione deve sostenere per la

promozione e la fruizione del patrimonio culturale.

Il Titolo II definisce i beni culturali prevedendo

anche la disciplina degli interventi soggetti ad

autorizzazione. La materia della conservazione di cui

all'articolo 8 resta affidata al competente centro

regionale per la progettazione ed il restauro, atteso

che si è voluto mantenere la vigenza delle norme che

finora hanno rappresentato il vademecum in materia di

beni culturali. Nell'ottica di rendere fruibili i beni

stessi con il contributo anche dei soggetti privati, si

è ritenuto che gli istituti e i luoghi della cultura

debbano essere resi disponibili a tutti in un'ottica di

sviluppo sostenibile e di fruizione tale da far

conoscere il patrimonio culturale della Sicilia e

promuoverne una funzione educativa e di accrescimento

culturale non più rinviabile.

L'articolo 10 elenca gli istituti e i luoghi della

cultura e nel dettaglio i singoli articoli prevedono non

solo la definizione degli stessi ma anche le modalità di

gestione e di organizzazione, nonché i principi per la

concessione d'uso dei beni.

All'articolo 11 e seguenti è disciplinata la materia

dei musei. All'articolo 18 quella delle biblioteche e

degli archivi. All'articolo 31 gli archivi storici e gli

enti ecclesiastici. Dall'articolo 34 in poi sono

introdotte le modifiche innovative alla citata legge

regionale n. 20 del 2000 in materia di parchi

archeologici, al fine di attribuire agli stessi

autonomia organizzativa e finanziaria e rendere in tal

modo più efficiente il sistema complessivo di gestione e

pianificazione delle attività.

Il Titolo VI interviene sui beni paesaggistici e in

particolare sulla normativa relativa alla

pianificazione.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina gli interventi della

Regione nel rispetto dell'ordinamento comunitario, del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei

beni culturali e del paesaggio) e della ripartizione di

competenze legislative in materia di tutela e

valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e di

promozione e organizzazione di attività culturali.

2. La Regione, al fine di preservare la memoria

delle singole comunità territoriali, riconosce la

conoscenza, conservazione, valorizzazione e fruizione

del patrimonio culturale quale obiettivo fondamentale

della propria azione di governo e fattore strategico

dello sviluppo della comunità. A tal fine diffonde la

conoscenza dei beni culturali della Sicilia, stimola e

incentiva le attività volte alla loro conservazione e

assicura le migliori condizioni per la loro

utilizzazione e fruizione pubblica.

3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma

2 la Regione coopera con i competenti organi dello

Stato, svolgendo funzioni di coordinamento, indirizzo e

sostegno.

4. La Regione favorisce e sostiene la partecipazione

dei soggetti privati, singoli o associati, alla

valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 2.

Oggetto

1. La presente legge, in attuazione dell'art 14

lett. n) e r) dello Statuto, disciplina le azioni della

Regione in materia di valorizzazione dei beni culturali

e di tutela del paesaggio, definendo in tale ambito gli

interventi a favore dei beni culturali e dei beni

paesaggistici.

2. Gli interventi della Regione sono diretti al

perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) valorizzazione del patrimonio culturale della

Sicilia, nonché di quello immateriale, conservato negli

istituti e luoghi della cultura e diffuso sul

territorio, in forme e con modalità corrispondenti ai

bisogni di conoscenza ed ai linguaggi della

contemporaneità, dei giovani, della scuola, anche

attraverso la promozione di itinerari culturali,

percorsi storici, culturali e di valorizzazione del

paesaggio, e la rievocazione degli eventi rilevanti

della storia regionale;

b) qualificazione dell'offerta museale di propria

competenza, in maniera adeguata ai bisogni della

contemporaneità, sostenendo l'innovazione nelle forme di

gestione e nella comunicazione museale e promuovendo la

cooperazione degli enti locali e degli altri soggetti

pubblici e privati;

c) promozione della conoscenza e della conservazione

del patrimonio culturale e qualificazione degli spazi e

dei luoghi destinati alla fruizione dei beni culturali

ed alle attività culturali;

d) sviluppo dei servizi offerti dalla rete

documentaria, composta da biblioteche, archivi ed altri

istituti documentari, e della loro fruizione da parte

dei cittadini, promuovendo l'innovazione degli spazi,

dei linguaggi e delle tecnologie, in coerenza con i

diversi bisogni di informazione, formazione;

e) tutela delle diverse tradizioni e dello

spettacolo al fine di renderle maggiormente rispondente

alla domanda dei cittadini e formazione del pubblico la

fruizione critica dello spettacolo dal vivo, del cinema,

delle produzioni multimediali;

f) promozione dell'educazione alla musica e al canto

corale e dell'alta formazione alla musica, anche

incentivando la costituzione di reti territoriali delle

scuole di musica e delle formazioni bandistiche e

corali;

g) valorizzazione delle istituzioni culturali di

rilievo regionale, sostenendone l'attività per la

fruizione da parte del pubblico e per la conservazione

dei beni culturali di loro pertinenza, e favorendone

l'integrazione nel sistema regionale dell'offerta di

servizi culturali;

h) promozione della cultura del paesaggio,

attraverso la conoscenza, l'informazione e la

formazione;

i) promozione della conoscenza e della fruizione

critica e consapevole delle arti visive contemporanee,

garantendo il pluralismo dell'offerta culturale e

favorendo l'emergere delle proposte culturali innovative

e di alto livello qualitativo con speciale attenzione ai

temi della creatività e della rigenerazione urbana;

l) promozione e facilitazione della conoscenza e

della fruizione del patrimonio culturale e degli eventi

di cultura e di spettacolo attraverso un sistema

integrato ed economicamente accessibile;

m) promozione ed incentivazione alla valorizzazione

delle attività scientifiche e di ricerca svolte

all'interno dei complessi museali, dei siti e delle

istituzioni culturali, anche d'intesa con il sistema

dell'istruzione, della formazione e della ricerca della

Regione Siciliana in collaborazione con il mondo delle

Università e degli Enti di ricerca vigilati dal

Ministero dell'Università e della Ricerca operanti in

Sicilia;

n) promozione e sostegno delle industrie culturali e

creative e, più in generale, dell'imprenditoria

giovanile operante nel settore;

o) riqualificazione degli immobili e delle aree

sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la

realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed

integrati.

Art. 3.

Principi e obiettivi

1. Il sostegno finanziario della Regione alle

iniziative di valorizzazione dei beni culturali è

improntato ai principi di qualità, semplificazione,

sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza.

2. Gli interventi regionali in materia sono attuati

perseguendo gli obiettivi di:

a) incentivare la collaborazione e gli accordi fra

soggetti pubblici e tra pubblici e privati;

b) valorizzare la qualità delle professioni presenti

nei settori museale, archeologico, archivistico,

bibliotecario, storico-artistico, demoetnoantropologico,

di scienze e tecnologie applicate ai BB.CC.;

c) valorizzare l'apporto del mondo del volontariato

come risorsa complementare ed integrativa al ruolo degli

operatori professionali;

d) promuovere le iniziative di

internazionalizzazione, anche favorendo la

partecipazione dei soggetti operanti nei vari settori

della conoscenza, conservazione e valorizzazione dei

beni culturali ai programmi finanziati direttamente

dalla Commissione europea;

d1) promuovere iniziative internazionali finalizzate

ad attrarre prestigiosi Università ed istituti di

ricerca esteri al fine di avviare attività congiunte con

le istituzioni della Regione siciliana su siti e

complessi culturali dell'isola;

e) promuovere e valorizzare le relazioni tra beni

culturali, paesaggistici e contesti territoriali;

f) promuovere e facilitare la conoscenza e la

fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di

cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato

ed economicamente accessibile, anche attivando

collaborazioni con le organizzazioni del turismo e del

commercio;

g) agevolare la fruizione del patrimonio culturale

da parte delle persone con disabilità motoria, psichica

o sensoriale mediante lo sviluppo di azioni ad hoc e

l'utilizzo di tecnologie abilitanti;

h) diffondere la conoscenza del patrimonio culturale

regionale, agevolando la libera riproduzione e

divulgazione di immagini di beni culturali svolta nel

rispetto di quanto stabilito dall'articolo 108 del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii;

i) favorire l'uguaglianza sociale e la crescita

culturale e civile delle persone;

j) favorire la partecipazione dei soggetti privati,

singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio

culturale regionale.

TITOLO II

Beni culturali

Art. 4.

Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili

appartenenti alla Regione, agli altri enti pubblici

territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto

pubblico e a persone giuridiche private senza fine di

lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente

riconosciuti, che presentano interesse artistico,

storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono, inoltre, beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e

altri luoghi espositivi della Regione, degli altri enti

pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed

istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti della Regione,

degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni

altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librarie delle biblioteche della

Regione, degli altri enti pubblici territoriali, nonché

di ogni altro ente e istituto pubblico.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia

intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13

del d.lgs. 42/2004:

a) le cose immobili e mobili che presentano

interesse artistico, storico, archeologico o

etnoantropologico particolarmente importante,

appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al

comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a

privati, che rivestono interesse storico particolarmente

importante;

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di

eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque

appartenenti, che rivestono un interesse,

particolarmente importante a causa del loro riferimento

con la storia politica, militare, della letteratura,

dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria

e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze

dell'identità e della storia delle istituzioni

pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque

appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle

indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e

particolari caratteristiche ambientali, ovvero per

rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica

o etnoantropologica, rivestano come complesso un

eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e

al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la

preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto

all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,

nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di

rarità o di pregio;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli

incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni,

con relative matrici, aventi carattere di rarità e di

pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali

aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici,

le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi

in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano

interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi

aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od

etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse

artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico

od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia

rurale tradizionale.

Art. 5.

Procedimento di dichiarazione di interesse culturale

1. Sulla verifica e riconoscimento dell'interesse

culturale di un bene trovano applicazione gli artt. 12 e

seguenti del d. lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Art. 6.

Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Sono subordinati ad autorizzazione del dirigente

generale del dipartimento dei beni culturali e

dell'identità siciliana:

a) la rimozione o la demolizione, anche con

successiva ricostituzione, dei beni culturali;

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni

culturali mobili;

c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d) il trasferimento ad altre persone giuridiche di

complessi organici di documentazione di archivi

pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia

intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13

del d. lgs. 42/2004.

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal

mutamento di dimora o di sede del detentore, è

preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro

trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può

prescrivere le misure necessarie perché i beni non

subiscano danno dal trasporto.

3. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,

l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su

beni culturali è subordinata ad autorizzazione del

soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei

beni medesimi è altresì comunicato al soprintendente.

4. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora

sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,

presentati dal richiedente, e può contenere

prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni

dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può

dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle

già date in relazione al mutare delle tecniche di

conservazione.

5. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di

centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da

parte della soprintendenza. Decorso inutilmente tale

termine, il richiedente può diffidare l'amministrazione

a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei

trenta giorni successivi al ricevimento della diffida,

il richiedente può agire ai sensi dell'articolo 21-bis

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive

modificazioni.

Art. 7.

Interventi su beni pubblici

1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da

eseguirsi da parte di amministrazioni della Regione, di

altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro

ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria

ai sensi dell'articolo 6 può essere espressa nell'ambito

di accordi tra la Regione ed il soggetto pubblico

interessato.

Art. 8.

Conservazione

1. La conservazione del patrimonio culturale è

assicurata mediante una coerente, coordinata e

programmata attività di studio, ricerca, prevenzione,

manutenzione e restauro di cui è competente il Centro

regionale per la progettazione, il restauro di cui

all'art 9 della legge regionale 1 agosto 1977 n. 80.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle

attività idonee a limitare le situazioni di rischio

connesse al bene culturale nel suo contesto.

3. Per manutenzione si intende il complesso delle

attività e degli interventi destinati al controllo delle

condizioni del bene culturale e al mantenimento

dell'integrità, dell'efficienza funzionale e

dell'identità del bene e delle sue parti.

4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul

bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate

all'integrità materiale ed al recupero del bene

medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi

valori culturali.

Art. 9.

Manifesti e cartelli pubblicitari

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri

mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati

come beni culturali. Il collocamento o l'affissione

possono essere autorizzati dal soprintendente qualora

non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica

fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è

trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti

competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti

abilitativi.

2. In relazione ai beni indicati al comma 1 il

soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro

carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla

osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari

delle coperture dei ponteggi predisposti per

l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un

periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine

alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere

allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

TITOLO III

Fruizione dei beni culturali

Art. 10.

Fruizione dei beni culturali e concessioni d'uso

1. Si intendono istituti e luoghi della cultura i

musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi

archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) 'museo', una struttura permanente che acquisisce,

cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per

finalità di educazione, di studio e di ricerca;

b) 'biblioteca', una struttura permanente che

raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di

libri, materiali e informazioni, comunque editi o

pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la

consultazione al fine di promuovere la lettura e lo

studio;

c) 'archivio', una struttura permanente che

raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di

interesse storico e ne assicura la consultazione per

finalità di studio e di ricerca;

d) 'area archeologica', un sito caratterizzato dalla

presenza di resti di natura fossile o di manufatti o

strutture preistorici o di età antica;

e) 'parco archeologico', un contesto territoriale

definito da importanti evidenze archeologiche e dalla

compresenza di valori storici, paesaggistici o

ambientali, attrezzato come museo all'aperto la cui

complessità trasmette organicità di veduta;

f) 'complesso monumentale', un insieme formato da

una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche

diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme,

una autonoma rilevanza artistica, storica o

etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che

appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla

pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Per la concessione d'uso di beni culturali

trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo

II, capo I, sezione II del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n.42. Nessun canone è dovuto nel caso di

affidamento dei beni a enti ed organismi pubblici che

svolgano attività di valorizzazione e fruizione

nell'ambito delle relative funzioni d'istituto.

Capo I

Musei

Art. 11.

Attività dei musei

1. La Regione favorisce l'interazione e la

cooperazione tra i musei e gli altri istituti culturali

per garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio

culturale della Sicilia e per promuovere la sua funzione

educativa, nonché la sua corretta conservazione e

valorizzazione, anche ai fini del turismo culturale.

2. Sono attività fondamentali dei musei:

a) la gestione, conservazione e catalogazione delle

collezioni, ivi comprese le attività connesse alle

acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione

dei beni;

b) la formazione del sistema di offerta culturale,

comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare

l'esperienza della visita e il valore percepito dal

pubblico;

c) la ricerca scientifica e tecnologica e lo

sviluppo di rapporti di collaborazione con le scuole,

con le Università, con gli Istituti di Ricerca vigilati

dal Ministero dell'Università e della Ricerca, e con

istituti e associazioni impegnati nello svolgimento di

attività didattiche, divulgative, di educazione,

formazione e comunicazione;

d) lo sviluppo di accordi, partenariati e

convenzioni operativi anche con altre strutture museali

al di fuori del sistema regionale al fine di incentivare

il dialogo e l'organizzazione di iniziative congiunte,

anche di tipo espositivo, su temi che riguardano la

storia, l'arte e la cultura della Regione siciliana.

Art. 12.

Sistema museale regionale

1. L'interazione e la cooperazione tra gli istituti

museali e i luoghi della cultura delle amministrazioni

pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati

presenti nel territorio della Regione si realizzano

nell'ambito del Sistema museale regionale.

2. Fanno parte del Sistema museale regionale i musei

pubblici non statali e i musei privati della Regione,

singolarmente o aggregati in reti costituite ai sensi

dell'articolo 6, che svolgono la loro funzione

culturale, di ricerca ed educativa a servizio della

comunità, che risultano in possesso degli standard

minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i

musei, necessari per essere accreditati al Sistema

museale nazionale.

3. L'Assessore regionale per i beni culturali e

l'identità siciliana assicura la valorizzazione del

Sistema museale regionale avvalendosi del supporto del

Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali

di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 80 del

1977.

Art. 13.

Reti museali

1. Le reti museali sono strumenti di coordinamento e

di cooperazione organizzativa e gestionale fra più

musei, finalizzate alla valorizzazione delle relazioni

tra musei e territorio, in coerenza con l'assetto delle

Unioni dei comuni, nonché alla qualificazione e alla

promozione del progetto culturale e della relativa

offerta di fruizione ovvero al conseguimento degli

standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità

per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema

museale nazionale.

2. Possono fare parte di una rete museale i musei

pubblici e privati situati nel territorio di un Comune o

di una Unione dei comuni; per la costituzione di una

rete museale comprendente musei pubblici e privati

situati nel territorio di più Unioni territoriali

intercomunali è necessaria la previa intesa fra le

Unioni dei comuni interessate.

3. I musei pubblici e privati possono fare parte di

una sola rete museale.

4. Nel territorio di una singola Unione dei comuni

può essere costituita un'unica rete museale; i musei

pubblici e privati situati nel territorio di una Unione

territoriale intercomunale nella quale sia presente una

rete museale non possono fare parte di altre reti.

5. Con delibera di Giunta regionale, nell'intero

territorio regionale può essere costituita una sola rete

museale.

6. La rete museale realizza i servizi tecnici e

culturali richiesti dai musei associati, ne coordina

l'attività, assicura agli stessi il buon andamento dei

servizi, anche con l'intervento del personale direttivo

e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti

uffici regionali e statali.

Art. 14.

Musei e reti museali di rilevanza regionale

1. Nell'ambito dei musei e delle reti museali

inseriti nel Sistema museale regionale, la Regione

riconosce la qualifica di Museo a rilevanza regionale

o di Rete museale a rilevanza regionale ai musei e

alle reti che risultano in possesso di una serie di

requisiti individuati nell'ambito degli obiettivi di

miglioramento previsti dai livelli uniformi di qualità

per i musei di cui all'allegato al D.M. 21 febbraio

2018, n. 113 del Ministro dei beni culturali e delle

attività culturali e del turismo (Adozione dei livelli

minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della

cultura di appartenenza pubblica e attivazione del

Sistema museale nazionale).

2. Il numero e la tipologia dei requisiti di cui al

comma 1 sono definiti con decreto dell'Assessore

regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.

3. Il riconoscimento della qualifica di Museo a

rilevanza regionale o di Rete museale a rilevanza

regionale è disposto con deliberazione della Giunta

regionale, su domanda presentata dagli enti gestori dei

singoli musei o dalle reti museali, previa verifica del

possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte del

dipartimento regionale dei beni culturali, il quale si

avvale del parere dell'Organismo regionale di

accreditamento dei musei di cui all'articolo 15.

4. Il riconoscimento della qualifica di Museo a

rilevanza regionale o di Rete museale a rilevanza

regionale è condizione essenziale ai fini dell'accesso

ai finanziamenti previsti per il settore museale dalla

presente legge.

5. Il dipartimento regionale dei beni culturali

predispone annualmente l'Elenco aggiornato dei musei e

delle reti museali a rilevanza regionale, che viene

pubblicato nella GURS.

6. L'incarico di Direttore della rete museale è

conferito dall'Assessore regionale dei beni culturali e

dell'identità siciliana, previo parere della Giunta

regionale, a un dirigente regionale con almeno dieci

anni di effettivo servizio e in possesso di curriculum

scientifico di alta qualificazione con esperienza

gestionale, organizzativa e di amministrazione attiva

prevalente nel settore dei beni culturali. Il relativo

incarico può essere conferito con procedure di selezione

pubblica internazionale, da espletarsi previo apposito

regolamento emanato con decreto dell'Assessore regionale

dei beni culturali e dell'identità siciliana, a persone

esterne all'amministrazione di particolare e comprovata

qualificazione professionale in materia di tutela e

valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una

documentata esperienza di elevato livello nella gestione

di istituti e luoghi della cultura. I candidati (interni

o esterni) che partecipano alla selezione dovranno

presentare all'atto della domanda un articolato piano

strategico di gestione, organizzazione, sviluppo delle

attività del parco che si andrà a dirigere. Esso sarà

oggetto di valutazione da parte della commissione

esaminatrice nominata dall'Assessore regionale per i

beni culturali e l'identità siciliana.

Art. 15.

Organismo regionale di accreditamento dei musei

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale dei

beni culturali e dell'identità siciliana, l'Organismo

regionale di accreditamento al Sistema museale

nazionale, di seguito denominato Organismo, di cui

all'articolo 5 del decreto ministeriale 113/2018.

2. All'Organismo compete l'istruttoria delle istanze

di accreditamento al Sistema museale avanzate dai musei

e dai luoghi di cultura di appartenenza non statale

presenti nella Regione. L'istanza deve dare conto del

grado di rispondenza del museo richiedente agli standard

minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i

musei ai fini dell'accreditamento al Sistema museale.

L'esito dell'istruttoria è trasmesso al Ministero per i

beni e le attività culturali per la convalida da parte

della Commissione per il Sistema museale nazionale di

cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 113/2018.

3. L'Organismo è composto:

a) dal Dirigente generale del dipartimento regionale

dei beni culturali e dell'identità, che lo coordina, o

suo delegato;

b) dal Direttore di cui al comma 6 dell'articolo 15;

c) dal Direttore del Consiglio regionale per i beni

culturali e ambientali;

d) da due rappresentanti designati dagli EE.LL.;

e) da due esperti del settore in discipline del

settore nominati dall'Assessore regionale dei beni

culturali e dell'identità siciliana scelti tra docenti

dell'Università e/o ricercatori degli Enti di Ricerca

vigilati dal MIUR.

4. L'Organismo con propria deliberazione stabilisce

le proprie modalità di funzionamento.

5. L'Organismo si intende validamente costituito con

la designazione di almeno quattro dei componenti di cui

al comma 3.

6. La partecipazione all'Organismo non dà titolo

alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza,

indennità o altri emolumenti comunque denominati; gli

eventuali oneri connessi con il rimborso delle spese

conseguenti all'attuazione del presente articolo fanno

carico ai bilanci degli enti di appartenenza dei

componenti di cui al comma 3.

Art. 16.

Interventi regionali di sostegno

1. L'Amministrazione regionale sostiene i programmi

di attività dei musei e delle reti museali di cui è

stata riconosciuta la rilevanza regionale mediante la

concessione, ai relativi enti gestori, di contributi

fino al 100 per cento della spesa ammissibile, destinati

a promuovere la realizzazione, da parte delle

istituzioni museali stesse, di iniziative progettuali

diversificate e innovative finalizzate alla

valorizzazione, alla comunicazione e all'incremento del

proprio patrimonio, allo sviluppo della propria

attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione

e aggiornamento professionale del personale e

all'intensificazione della funzione didattico-educativa

e di ricerca scientifica, in collaborazione con il mondo

della scuola e delle Università e della Ricerca.

Art. 17.

Regolamento e bandi

1. Sono definiti con regolamento, da adottare

sentita la competente Commissione legislativa permanente

dell'Assemblea regionale siciliana:

a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica

di Museo a rilevanza regionale o di Rete museale a

rilevanza regionale , nonché le modalità e i termini del

relativo procedimento;

b) le modalità per l'attuazione degli interventi di

sostegno e in particolare: i soggetti legittimati a

presentare domanda, le tipologie di attività

finanziabili, i criteri di valutazione dei programmi e

di determinazione dei contributi, le tipologie di spese

ammissibili, nonché le modalità di concessione,

erogazione e rendicontazione dei contributi stessi e i

termini dei relativi procedimenti.

2. Con bando approvato con deliberazione della

Giunta regionale pubblicata nella GURS sono annualmente

definiti le modalità e i termini di presentazione della

domanda, le tipologie di attività finanziabili tra

quelle indicate nel regolamento di cui al comma 1,

l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e

massimi, i termini per la rendicontazione, la

documentazione giustificativa della spesa e del

pagamento, nonché quanto ulteriormente demandato dal

regolamento di cui al comma 1.

3. Con riferimento ai contributi previsti

dall'articolo 10, comma 1, le spese generali di

funzionamento, non esclusivamente collegabili alle

iniziative progettuali comprese nei programmi di

attività, si considerano ammissibili fino al 20 per

cento dell'importo del contributo.

Capo II

Biblioteche e archivi

Art. 18.

Disposizioni generali

1. Al fine di garantire a tutti i cittadini un

adeguato servizio bibliotecario, la Regione valorizza i

patrimoni e l'attività delle biblioteche appartenenti a

enti pubblici o a soggetti privati aperte al pubblico e

promuove lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale

aperta alla cooperazione nazionale e internazionale,

anche sostenendo l'attività dei poli SBN - Servizio

Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio

regionale.

2. La Regione valorizza il patrimonio archivistico,

cooperando con lo Stato per la sua tutela.

Art. 19.

Rete bibliotecaria regionale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18

della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, la rete

bibliotecaria regionale è formata dai sistemi

bibliotecari e dalle biblioteche d'interesse regionale.

2. Nell'ambito della rete bibliotecaria regionale si

realizza l'integrazione dei sistemi informativi

funzionali alla valorizzazione e fruizione del

patrimonio librario e documentale.

Art. 20.

Sistema bibliotecario

1. Il sistema bibliotecario è un insieme di

biblioteche gestite da enti locali singoli o associati,

o da enti privati, fatto salvo il disposto del comma 2.

2. Il sistema bibliotecario è caratterizzato dai

seguenti elementi:

a) esistenza di una pluralità di biblioteche di

piccole e medie dimensioni e di una biblioteca di ente

locale, di seguito chiamata biblioteca centro sistema,

la quale provvede al coordinamento del sistema stesso;

b) aggregazione delle biblioteche medesime, per le

finalità di cui al comma 1, mediante la stipula di una

convenzione.

3. Può essere individuata come biblioteca centro

sistema solo la biblioteca di ente locale che:

a) ha un bacino d'utenza di dimensione

sovracomunale;

b) eroga servizi con un livello di qualità

corrispondente ai valori degli standard obiettivo

dinamici fissati ai sensi del regolamento.

4. Previa convenzione con la biblioteca centro

sistema possono aderire al sistema bibliotecario anche

le biblioteche non riconosciute di interesse regionale

che rientrino nelle seguenti tipologie:

a) le biblioteche gestite dalle scuole, dalle

Università e da altri enti pubblici;

b) le biblioteche appartenenti a privati, ad

associazioni professionali, a istituti culturali,

educativi e di ricerca, aperte al pubblico;

c) le mediateche e le videoteche aperte al pubblico.

5. Possono fare parte di un sistema bibliotecario le

biblioteche pubbliche e private situate nel territorio

di una o più Unioni territoriali intercomunali contigue;

per la costituzione di un sistema bibliotecario

comprendente biblioteche pubbliche e private situate nel

territorio di più Unioni territoriali intercomunali è

necessaria la previa intesa fra le Unioni territoriali

intercomunali interessate.

Art. 21.

Efficienza del sistema bibliotecario

1. Al fine della ottimizzazione delle risorse

economiche, le biblioteche facenti parte del sistema

bibliotecario effettuano acquisti in comune, adottano

forme di condivisione delle risorse umane e delle

attrezzature e realizzano in collaborazione attività di

valorizzazione del patrimonio librario e documentale.

2. Le biblioteche pubbliche e private facenti parte

di un sistema bibliotecario implementano il catalogo

collettivo e trasmettono alla biblioteca centro sistema

i dati della propria attività per il rilevamento

statistico regionale.

Art. 22.

Costituzione dei sistemi bibliotecari

1. La Regione favorisce la costituzione dei sistemi

bibliotecari e a tal fine, avvalendosi della Conferenza

della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo

26, provvede a:

a) predisporre la convenzione tipo tra la biblioteca

centro sistema e le biblioteche che intendono aderire al

sistema bibliotecario, che comprende anche la disciplina

fondamentale per il funzionamento del sistema stesso;

b) definire gli standard obiettivo dinamici di cui

all'articolo;

c) approvare i progetti di costituzione dei sistemi

bibliotecari.

2. Ai fini della costituzione di un sistema, l'ente

gestore della biblioteca che si propone come biblioteca

centro sistema presenta al Servizio regionale competente

in materia di beni culturali un progetto condiviso con

gli enti gestori delle altre biblioteche interessate,

che delinea l'assetto organizzativo previsto ed è

corredato di uno schema di convenzione costitutiva del

sistema, redatto sulla base della convenzione tipo di

cui al comma 1, lettera a).

3. La Giunta regionale, verificate le finalità

perseguite dal progetto, la corrispondenza dello schema

di convenzione alla convenzione tipo di cui al comma 1,

lettera a), e la coerenza dell'assetto organizzativo,

sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale

di cui all'articolo 26, approva il progetto e autorizza

la stipula della convenzione.

Art. 23.

Biblioteca pubblica di ente locale

1. L'ente locale istituisce la biblioteca pubblica e

provvede alla sua gestione. Questa rappresenta

l'elemento essenziale della rete culturale, educativa e

informativa della società e svolge un servizio culturale

primario della comunità locale che, nel rispetto delle

esigenze degli utenti, favorisce la conoscenza

dell'identità territoriale della propria comunità in una

prospettiva multiculturale.

2. La biblioteca pubblica di ente locale svolge i

propri compiti ed eroga i propri servizi al fine di

promuovere la diffusione della lettura, l'autoformazione

e il rafforzamento dell'identità culturale delle

comunità locali, garantendo l'inclusione sociale e

l'integrazione delle categorie svantaggiate e delle

persone con disabilità.

Art. 24.

Biblioteche d'interesse regionale

1. La Regione riconosce e sostiene le biblioteche

d'interesse regionale, che comprendono le seguenti

tipologie:

a) biblioteche di conservazione;

b) biblioteche specializzate;

c) biblioteche che svolgono un servizio di

particolare interesse regionale.

2. Le biblioteche che rientrano in una delle

tipologie di cui al comma 1, e che non aderiscono ad

alcun sistema bibliotecario, possono essere riconosciute

di interesse regionale con deliberazione della Giunta

regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i

beni culturali, sentita la Conferenza della rete

bibliotecaria regionale di cui all'articolo 25 e

verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti con

regolamento regionale, in applicazione dei seguenti

criteri:

a) arco di tempo di apertura al pubblico;

b) grado di sviluppo dell'attività di catalogazione

del patrimonio documentario custodito;

c) attuazione di programmi di incremento del

patrimonio documentario custodito;

d) numero e rilevanza delle iniziative divulgative,

di studio e di ricerca realizzate;

e) presenza di personale specializzato;

f) adeguatezza degli spazi e delle attrezzature

destinati all'utenza;

g) informazione all'utenza riguardo ai servizi

offerti.

3. La Regione concede alle biblioteche d'interesse

regionale finanziamenti annui.

Art. 25.

Conferenza della rete bibliotecaria regionale

1. È istituita la Conferenza della rete

bibliotecaria regionale, quale organo con funzioni

propositive, consultive e di controllo, avente il

compito di:

a) esprimere il parere e formulare le proposte

riguardo allo schema delle linee di indirizzo;

b) fornire i pareri e formulare le proposte alla

Regione in relazione alle determinazioni di cui

all'articolo 20;

c) verificare lo stato di attuazione degli

interventi previsti dal presente capo.

2. La Conferenza è costituita, presso il

dipartimento regionale competente in materia di beni

culturali, con deliberazione della Giunta regionale ed è

composta:

a) dall'Assessore regionale per i beni culturali e

l'identità siciliana, o suo delegato, con funzioni di

presidente;

b) dal dirigente generale del dipartimento regionale

dei beni culturali e dell'identità siciliana;

c) da cinque responsabili tecnici di sistemi

bibliotecari, designati congiuntamente dai sistemi

bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 20;

d) da un rappresentante designato congiuntamente

dalle biblioteche ecclesiastiche operanti nelle Regioni

riconosciute d'interesse regionale;

e) da un rappresentante designato congiuntamente

dalle biblioteche private aperte al pubblico,

riconosciute d'interesse regionale;

f) da due rappresentanti designati dall'ANCI.

3. La Conferenza è costituita con decreto del

Presidente della Regione, previa deliberazione della

Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore

regionale per i beni culturali e l'identità siciliana,

che ne determina le modalità di funzionamento.

4. La Conferenza resta in carica per tre anni ed è

convocata almeno una volta all'anno. La Conferenza è

convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei

componenti.

5. I componenti della Conferenza svolgono il loro

incarico a titolo gratuito. Ai componenti esterni

all'Amministrazione regionale è riconosciuto il solo

rimborso delle spese nella misura prevista per i

dipendenti regionali.

Art. 26.

Finanziamenti ai poli SBN-Servizio Bibliotecario

Nazionale

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una rete

bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione

nazionale e internazionale, la Regione sostiene i poli

SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel

territorio regionale mediante la concessione ai soggetti

cui è affidata la loro gestione di un contributo annuo

volto a finanziare l'attività svolta dai poli medesimi

per l'implementazione e l'accrescimento del patrimonio

informativo contenuto nel Catalogo del Servizio

Bibliotecario Nazionale, nonché per i servizi destinati

alle biblioteche aderenti.

Art. 27.

Interventi regionali per la valorizzazione dei beni

librari antichi, rari e di pregio

1. L'Amministrazione regionale, al fine di

valorizzare le raccolte librarie antiche, rare e di

pregio, finanzia attraverso la stipula di accordi di

collaborazione con amministrazioni pubbliche specifici

progetti per la loro catalogazione, digitalizzazione,

conservazione e restauro, nonché per il miglioramento e

l'ampliamento della loro fruibilità, anche monitorando i

progetti di digitalizzazione del patrimonio documentale,

specialmente di quello periodico.

Art. 28.

Interventi per edifici a uso biblioteche

1. La Regione può stipulare accordi con le

amministrazioni pubbliche per disciplinare la

realizzazione in collaborazione di specifici interventi

di investimento finalizzati alla ristrutturazione, al

recupero o al restauro di edifici a uso di biblioteche

di ente locale o aperte al pubblico.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi

previsti negli accordi di cui al comma 1,

l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre

assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche

di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con

esse stipulati.

Capo III

Beni archivistici ed ecclesiastici

Art. 29.

Valorizzazione degli archivi storici e degli enti

ecclesiastici

1. La Regione provvede alla valorizzazione del

patrimonio documentario conservato negli archivi storici

sostenendo, mediante la concessione di contributi fino

al 100 per cento della spesa ammissibile, l'attuazione

di:

a) progetti proposti da enti locali e da altri

soggetti titolari di archivi storici, per l'ordinamento,

l'incremento, il restauro, la migliore conservazione e

la divulgazione del patrimonio medesimo, volti ad

agevolarne la fruizione;

b) progetti di aggregazione delle raccolte di

archivio storico dell'ente locale, da realizzarsi ai

sensi del comma 2.

2. Le raccolte di archivio storico dell'ente locale,

soggette alla tutela della Soprintendenza archivistica,

ordinate e inventariate, sono aggregate, sotto il

profilo funzionale e dei servizi di supporto, alla

biblioteca pubblica di ente locale quando ciò ne agevoli

la conservazione e la fruizione.

3. La Regione, inoltre, riconoscendo il valore

storico e documentario degli archivi degli enti

ecclesiastici operanti in Sicilia, sostiene la

realizzazione di iniziative progettuali aventi a oggetto

attività di ricerca, inventariazione, conservazione e

divulgazione volte ad agevolare la fruizione degli

archivi medesimi, anche mediante il deposito degli atti

negli archivi delle diocesi e/o di parrocchie e/o

province religiose.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 la Giunta

regionale provvede all'emanazione di bandi che

specificano le categorie dei soggetti legittimati a

presentare domanda di contributo, le tipologie dei

progetti finanziabili, determinano l'intensità dei

contributi e i loro limiti massimi e minimi, definiscono

le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le

modalità di presentazione della domanda e individuano i

criteri e le priorità di selezione funzionali

all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le

modalità della concessione ed erogazione dei contributi,

nonché i termini dei relativi procedimenti.

Art. 30.

Obblighi dei titolari di archivi

1. Ogni intervento riguardante archivi pubblici,

archivi ecclesiastici, archivi privati dichiarati di

interesse culturale viene svolto secondo le previsioni

della normativa statale.

2. La concessione dei contributi previsti è

subordinata all'impegno assunto dagli enti beneficiari

di consentire l'accesso al materiale conservato negli

archivi.

Art. 31.

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento regionale, da adottare sentita la

competente Commissione dell'Assemblea regionale

siciliana, sono definiti le caratteristiche e le

modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i

requisiti delle biblioteche centro sistema, i requisiti

e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di

interesse regionale, nonché i criteri e le modalità per

la concessione dei contributi.

TITOLO IV

Parchi archeologici

Art. 32.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 20 del

2000

1. Dalla data di entrata in vigore della presente

legge, all'art. 8, comma 6, della legge regionale

20/2000 dopo le parole vigenti disposizioni , sono

aggiunte le parole ed è interamente a carico del

bilancio del parco .

Art. 33.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 20

del 2000

1. Dalla data di entrata in vigore della presente

legge, l'art. 10 della legge regionale 20/2000 è così

sostituito:

Art. 10

Direttore del parco

1. L'incarico di Direttore del parco è conferito

dall'Assessore regionale dei beni culturali e

dell'identità siciliana, previo parere della Giunta

regionale, a un dirigente regionale con almeno dieci

anni di effettivo servizio e in possesso di curriculum

scientifico di alta qualificazione con esperienza

gestionale, organizzativa e di amministrazione attiva

prevalente nel settore dei beni culturali. Il relativo

incarico può essere conferito con procedure di selezione

pubblica internazionale, da espletarsi previo apposito

regolamento emanato con decreto dell'Assessore regionale

dei beni culturali e dell'identità siciliana, a persone

esterne all'amministrazione di particolare e comprovata

qualificazione professionale in materia di tutela e

valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una

documentata esperienza di elevato livello nella gestione

di istituti e luoghi della cultura. I candidati (interni

o esterni) che partecipano alla selezione dovranno

presentare all'atto della domanda un articolato piano

strategico di gestione, organizzazione, sviluppo delle

attività del parco che si andrà a dirigere. Esso sarà

oggetto di valutazione da parte della commissione

esaminatrice nominata dall'Assessore regionale per i

beni culturali e l'identità siciliana.

2. L'incarico ha la durata di anni quattro è svolto

a tempo pieno e può essere rinnovato una sola volta,

escluso il tacito rinnovo.

3. Il Direttore, cui spetta la rappresentanza legale

e la responsabilità generale della gestione del parco,

esercita le seguenti funzioni:

a) organizza l'attività amministrativa del parco;

b) coordina l'attività del personale e delle unità

operative assicurando l'organizzazione dei servizi,

anche nel rispetto degli obiettivi programmatici

generali;

c) attua le direttive del consiglio del parco in

ordine all'attività progettuale di ricerca, scavo e

restauro archeologico, ambientale e paesaggistico del

parco, ivi inclusi tutti i processi di comunicazione e

divulgazione delle attività svolte;

d) relaziona con cadenza almeno annuale

all'Assessore regionale dei beni culturali e

dell'identità siciliana e al consiglio del parco.

4. La retribuzione di posizione di parte variabile e

di risultato del Direttore del parco è a carico del

bilancio del parco stesso, fermi restando i limiti di

cui al comma 1 dell'art. 64 del C.C.R.L. della dirigenza

per il quadriennio 2002/2005 e successive modifiche e

integrazioni. In caso di nomina di un Direttore esterno

all'Amministrazione è a carico del bilancio del Parco

anche il trattamento economico fondamentale commisurato

alla qualifica di dirigente di seconda fascia.

Art. 34.

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 20

del 2000

1. Dalla data di entrata in vigore della presente

legge, l'art. 12 della legge regionale 20/2000 è così

sostituito:

Art. 12

1. Il revisore legale è nominato con decreto

dell'Assessore regionale per i beni culturali e

l'identità siciliana per la durata di tre anni previa

estrazione fra i soggetti iscritti al registro dei

revisori contabili di cui al decreto legislativo 27

gennaio, n. 39, che abbiano presentato domanda di

partecipazione al bando pubblicato sul sito

dell'Assessorato regionale per i beni culturali e

l'identità siciliana entro novanta giorni dal termine di

cui al successivo comma.

2. L'estrazione dovrà effettuarsi quarantacinque

giorni prima della scadenza dell'organo di revisore

presso l'Assessorato regionale per i beni culturali e

l'identità siciliana dinanzi ad una commissione formata

da due dirigenti del dipartimento dei beni culturali e

un dirigente della Ragioneria centrale.

3. Al revisore legale è corrisposto per ogni seduta

il trattamento dovuto a norma delle vigenti

disposizioni, interamente a carico del bilancio del

Parco. .

Art. 35.

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 20

del 2000

1. Dalla data di entrata in vigore della presente

legge, all'art. 16 della legge regionale 20/2000 è

aggiunto il seguente comma:

2. Al personale regionale con contratto di lavoro

a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di

istruttore direttivo, già in servizio o transitato con

provvedimento dipartimentale all'assessorato regionale

dei beni culturali e dell'identità siciliana, che svolge

le mansioni previste dal profilo professionale Area

Vigilanza (cat. C) tutela, vigilanza e fruizione del

patrimonio culturale regionale, va rilasciato il

tesserino di riconoscimento di agente di pubblica

sicurezza . Detto tesserino, è rilasciato dagli uffici

territoriali del Governo ed utilizzato nell'ambito

dell'esercizio delle funzioni di vigilanza all'interno

del parco archeologico. .

Art. 36.

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 20

del 2000

1. Dalla data di entrata in vigore della presente

legge, all'art. 20 della legge regionale 20/2000 sono

apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole parchi archeologici

sono aggiunte le seguenti parole: terrestri e parchi

archeologici marini ;

b) al comma 7, le parole previo parere del

Consiglio regionale dei beni culturali sono soppresse;

c) al comma 8, dopo le parole non include le spese

relative al personale , è aggiunto: ad eccezione degli

oneri derivanti dai progetti mirati alla fruizione,

valorizzazione e sviluppo territoriale di iniziativa del

Parco o dell'Assessorato dei Beni culturali e

dell'Identità siciliana;

d) il comma 9, è cosi sostituito: Il bilancio

preventivo è approvato dal Consiglio del Parco su

proposta del Direttore entro il 31 ottobre di ogni anno

e deve rispondere a criteri di economicità e di

risultato. Con le stesse procedure il rendiconto annuale

è approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo a

quello di riferimento .

Art. 37.

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 20

del 2000

1. Dalla data di entrata in vigore della presente

legge, all'art. 21 della legge regionale 20/2000 sono

apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo la parola direttore sono

aggiunte le seguenti parole: di cui all'articolo 10 ;

b) alla lettera b) le parole comitato tecnico-

scientifico sono sostitute dalle parole consiglio del

parco ;

c) dopo la lettera b), è aggiunto: c) il revisore

legale.

Art. 38.

Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale n. 20

del 2000

1. L'articolo 22 della legge regionale 20/2000 è

abrogato.

Art. 39.

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 20

del 2000

1. Dalla data di entrata in vigore della presente

legge, l'articolo 23 della legge regionale 20/2000 è

così sostituito:

Art. 23

Consiglio del parco. Nomina e funzioni

1. Il consiglio del parco è nominato dall'Assessore

regionale per i beni culturali e per l'identità

siciliana entro 60 giorni dal decreto di istituzione del

parco ed è composto:

a) da un dirigente dei ruoli regionali con adeguata

esperienza di gestione di istituzioni culturali e di

governo di organi collegiali di amministrazione, nonché

comprovata qualificazione professionale in materia di

tutela, salvaguardia, valorizzazione dei beni culturali,

con funzioni di presidente;

b) dal sindaco o, congiuntamente, dai sindaci dei

comuni interessati;

c) dal soprintendente per i Beni culturali e

ambientali competente per territorio;

d) da un esperto in economia dei beni culturali,

scelto tra docenti universitari e /o ricercatori di enti

di ricerca vigilati dal MIUR;

e) da un esperto nel settore della tutela,

salvaguardia, valorizzazione, divulgazione, conoscenza e

conservazione del territorio del parco, scelto tra

docenti universitari e /o ricercatori di enti di ricerca

vigilati dal MIUR.

2. Partecipa alle sedute del consiglio, con voto

consultivo, il direttore del parco.

3. Il consiglio:

a) approva il regolamento interno per

l'organizzazione ed il funzionamento del parco;

b) approva il piano annuale e triennale di attività

che deve prevedere, tra l'altro:

1) interventi di ricerca archeologica e di

programmazione delle attività;

2) interventi di restauro, manutenzione e

conservazione del patrimonio archeologico e

paesaggistico;

3) interventi di valorizzazione, comunicazione e

divulgazione delle attività;

c) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto

annuale, che devono rispondere a criteri di economicità

e di risultato;

d) delibera sulla dotazione organica del parco e sul

regolamento di organizzazione, previo parere preliminare

dell'assessorato regionale dei beni culturali e

dell'identità siciliana;

e) delibera il regolamento che disciplina i divieti

e le attività ammesse all'interno del parco;

f) delibera il regolamento per il funzionamento

amministrativo-contabile e per la disciplina del

servizio di cassa del parco;

g) delibera la nomina di commissioni di esperti per

l'approfondimento o la risoluzione di particolari e

rilevanti questioni;

h) delibera su ogni altra questione allo stesso

sottoposta dal direttore;

i) esercita, inoltre, tutte le altre funzioni

attribuitegli dal regolamento.

4. I componenti designati durano in carica 3 anni e

possono essere riconfermati una volta sola. L'incarico è

a titolo gratuito e agli stessi spetta soltanto il

trattamento di missione a norma di legge, se dovuto, a

gravare sul bilancio del parco.

5. Fermi restando i compiti di tutela delle

soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, per

gli interventi proposti dal direttore del parco e da

eseguire all'interno del perimetro del parco da parte

del parco stesso, il parere espresso dal consiglio del

parco, presente il soprintendente per i beni culturali e

ambientali, sostituisce l'autorizzazione da rendersi ai

sensi degli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22

gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. .

Art. 40.

Modifiche al Titolo II della legge regionale 3 novembre

2000, n. 20. Criteri di gestione e Revisore dei conti

1. Dalla entrata in vigore della presente legge, ai

parchi archeologici regionali istituiti ai sensi e per

gli effetti della legge regionale 3 novembre 2000, n.

20, Titolo II, si applicano le disposizioni contenute

negli articoli 12 e 13 della medesima legge e successive

modifiche e integrazioni.

Art. 41.

Servizio di biglietteria

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della

presente legge l'Assessore regionale per l'economia

emana con apposito decreto le linee guida per la

creazione di una piattaforma regionale unica per

l'acquisto on-line dei biglietti di ingresso ai siti

culturali della Regione siciliana, nonché per l'adesione

a piattaforme già esistenti aventi adeguati indici di

notorietà.

Art. 42.

Fondo di solidarietà dei parchi archeologici

1. A partire dall'anno 2018, il dieci per cento

delle risorse derivanti dallo sbigliettamento dei Parchi

di cui alla legge regionale 3 novembre 2000 n. 20 sono

versati in entrata al bilancio regionale, rubrica beni

culturali, per finanziare le spese di funzionamento,

fruizione e valorizzazione dei Parchi con insufficiente

dotazione economica per il raggiungimento delle finalità

previste dalla medesima legge. Il piano di utilizzazione

del fondo così costituito sarà regolamentato da apposito

decreto emanato dall'Assessore regionale dei Beni

culturali e dell'Identità siciliana entro sessanta

giorni dall'approvazione della presente legge.

Art. 43.

Consiglio regionale per i beni culturali e paesaggistici

1. L'art. 4 della legge regionale 1 agosto 1977 n.

80 è sostituito dal presente articolo:

Art. 4

1. Il consiglio regionale per i beni culturali e

paesaggistici è organo consultivo dell'assessorato

regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana a

carattere tecnico-scientifico in materia di beni

culturali e paesaggistici.

2. Esprime parere su richiesta del dirigente

generale del dipartimento dei beni culturali e

dell'identità siciliana trasmessa per il tramite

dell'Ufficio di gabinetto:

a) sui programmi regionali per i beni culturali e

paesaggistici e sui relativi piani di attuazione

predisposti dall'amministrazione;

b) sugli schemi di accordi extraregionali in materia

di beni culturali;

c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui

programmi di valorizzazione dei beni culturali;

d) sui piani paesaggistici e demaniali;

e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi

generali afferenti la materia dei beni culturali e

paesaggistici;

f) su questioni di carattere generale di particolare

rilievo concernenti la materia dei beni culturali e

paesaggistici.

3. Il Consiglio può avanzare proposte all'Assessore

regionale per i beni culturali e l'identità siciliana su

ogni questione di carattere generale di particolare

rilievo afferente la materia dei beni culturali e

paesaggistici.

4. Il Consiglio è composto da:

a) sino a un massimo di 10 eminenti personalità del

mondo della cultura di comprovata esperienza nominate

dall'Assessore regionale per i beni culturali e

l'identità siciliana, nel rispetto del principio di

equilibrio tra gli ambiti professionali, tra:

biblioteconomi, archeologi, ingegneri, architetti,

naturalisti, storici dell'arte, etnoantropologi,

paesaggisti, storici dell'architettura, esperti in

economia e management dei beni culturali, rappresentante

CEI per i beni culturali;

b) il dirigente generale del dipartimento regionale

dei beni culturali e dell'Identità siciliana, con voto

consultivo;

c) i dirigenti delle strutture periferiche

(soprintendenti, direttori dei parchi, direttori dei

poli) competenti territorialmente o per materia o su

specifici argomenti, su invito e senza diritto di voto.

5. L'Assessore regionale per i beni culturali e

l'identità siciliana nomina il Presidente del Consiglio

tra le personalità di cui al comma 4, lettera a). I

pareri sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento

della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è

ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti

prevale quello del Presidente.

6. Il Consiglio è integrato con due rappresentanti

del personale regionale dell'assessorato dei beni

culturali e dell'identità siciliana, eletti da tutto il

personale, quando esprime pareri su questioni aventi ad

oggetto il personale dell'assessorato.

7. Il termine di durata del Consiglio è stabilito in

tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Essi non possono esercitare le attività di impresa

previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando

esse attengono a materie di competenza dell'assessorato

regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana,

né essere amministratori o sindaci di società che

svolgono le medesime attività; non possono essere

titolari di rapporti di collaborazione professionale con

l'assessorato regionale dei beni culturali e

dell'identità siciliana; non possono essere presidenti o

membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o

enti destinatari di contributi o altre forme di

finanziamento da parte dell'assessorato, né assumere

incarichi professionali in progetti o iniziative il cui

finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del

Consiglio.

8. All'interno del Consiglio opera un ufficio di

segreteria le cui funzioni sono svolte da un dipendente

in servizio al dipartimento regionale dei beni culturali

e dell'identità siciliana, con qualifica di dirigente o

funzionario.

9. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente

almeno una volta ogni trimestre e, comunque tutte le

volte che lo ritenga necessario o su richiesta da almeno

un terzo dei componenti.

10. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni a

maggioranza semplice e, entro tre mesi

dall'insediamento, approva il regolamento interno.

11. L'incarico è a titolo gratuito e ai componenti

spetta soltanto l'eventuale rimborso delle spese di

missione a norma di legge, se dovuto. .

Art. 44.

Modifiche alla legge regionale n. 80 del 1977

1. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 80

del 1977 sono abrogati.

Art. 45.

Iniziative a sostegno degli eventi turistico-culturali

di rilevanza regionale

1. Al fine di incrementare e valorizzare l'offerta

turistico-culturale di qualità, i parchi archeologici

dotati di autonomia finanziaria possono costituire,

previa autorizzazione dell'assessorato dei beni

culturali e dell'identità siciliana, associazioni,

comitati misti pubblico-privati, che acquisiscono

propria personalità giuridica. Tali soggetti sono

iscritti in un apposito registro tenuto presso

l'assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo.

2. Le associazioni, comitati di cui al precedente

comma sono costituite al solo fine di sostenere eventi

turistico-culturali.

3. Il presente articolo non comporta oneri diretti a

carico del bilancio regionale.

TITOLO V

Disposizioni in materia di appalti nel settore dei beni

culturali

Art. 46.

Procedure di affidamento

1. Trovano applicazione gli articoli 19 e da 145 a

151 del dlgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

TITOLO VI

Norme sulla pianificazione paesaggistica

Art. 47.

Paesaggio

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo

di identità, il cui carattere deriva dall'azione di

fattori naturali e umani e dalle loro interrelazioni.

Art. 48.

Funzioni della Regione

1. La Regione assicura che tutto il territorio sia

adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e

gestito in ragione dei valori paesaggistici espressi dai

diversi contesti che lo costituiscono.

2. La Regione in materia di paesaggio esercita le

funzioni amministrative dirette alla tutela, gestione,

valorizzazione e vigilanza dei beni paesaggistici, ferma

restando l'attribuzione delle stesse ad altro ente.

3. La Regione nell'esercizio delle proprie funzioni

elabora e approva il piano paesaggistico regionale,

rilascia le autorizzazioni paesaggistiche per gli

interventi di rilevanza regionale e formula attività di

indirizzo coordinamento nei confronti dei comuni

delegati all'esercizio della funzione di rilascio delle

autorizzazioni paesaggistiche.

Art. 49.

Funzioni dei comuni

1. I Comuni e le Unioni dei comuni attuano le

disposizioni previste dal piano paesaggistico regionale.

Ai comuni in forma singola o associata sono attribuite

le seguenti funzioni:

a) l'autorizzazione paesaggistica ai sensi

dell'articolo 52;

b) l'accertamento di compatibilità paesaggistica,

nonché le funzioni relative alla compatibilità

paesaggistica delle opere edilizie;

c) la vigilanza sui beni paesaggistici e l'adozione

di provvedimenti cautelari e sanzionatori in presenza di

interventi edilizi eseguiti in totale assenza o

difformità di autorizzazione paesaggistica.

2. Le funzioni di rilascio delle autorizzazioni

paesaggistiche sono svolte dal responsabile dello

sportello unico dell'edilizia che cura l'intero

procedimento amministrativo.

Art. 50.

Piano paesaggistico regionale

1. Il piano paesaggistico regionale costituisce lo

strumento urbanistico-territoriale di carattere

prevalentemente strategico con il quale si orienta,

indirizza e coordina la programmazione e la

pianificazione territoriale della Regione, dei Liberi

consorzi e dei Comuni.

2. Il piano, in relazione alle prescrizioni di

tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio e

dell'ambiente, assume valore di piano paesaggistico ai

sensi dell'art. 135 del decreto legislativo n.42/2004.

Il piano, nella sua valenza di piano paesaggistico,

individua gli obiettivi e le misure generali di tutela

paesaggistica da perseguire nelle diverse parti del

territorio regionale, in conformità alle prescrizioni

del piano regionale delle aree protette.

3. Il piano contiene:

a) gli elementi essenziali e le linee generali ed

orientative dell'assetto territoriale regionale;

b) il quadro conoscitivo delle caratteristiche

fisiche, urbanistico-edilizie, culturali, paesaggistiche

ed ambientali del territorio regionale, mediante

rappresentazioni cartografiche del territorio;

c) i criteri generali e gli indirizzi per la

programmazione e la pianificazione territoriale di

liberi consorzi e Comuni, al fine di garantirne la

complessiva coerenza; a tal fine, definisce gli elementi

costituenti limiti essenziali di salvaguardia della

sostenibilità ambientale dello sviluppo socio-economico

del territorio regionale;

d) gli obiettivi principali dello sviluppo socio-

economico del territorio regionale;

e) il quadro delle iniziative inerenti alla

realizzazione sul territorio regionale delle

infrastrutture e delle opere pubbliche di interesse

regionale, nazionale e sovranazionale;

f) l'individuazione dei principali poli di sviluppo

turistico, industriale e commerciale;

g) l'individuazione delle zone di preservazione e

salvaguardia ambientale; i criteri operativi generali

per la tutela e la valorizzazione delle risorse

culturali, naturali, paesaggistiche e ambientali, in

conformità con le previsioni del piano regionale delle

aree protette, dei piani di bacino, e degli altri atti

di programmazione e regolamentazione regionale e

nazionale in materia di salvaguardia delle risorse

idriche, geologiche, idrogeologiche, agricole,

forestali, di riduzione dell'inquinamento acustico,

elettromagnetico ed atmosferico, di smaltimento dei

rifiuti;

h) gli indirizzi generali per il riassetto del

territorio ai fini della prevenzione dei rischi

geologici, idrogeologici e sismici, ed ai fini della

riduzione degli inquinamenti nei centri abitati e nelle

zone industriali.

Art. 51.

Effetti del piano territoriale regionale

1. Il piano paesaggistico costituisce quadro di

riferimento per la valutazione di compatibilità degli

atti di governo del territorio dei liberi consorzi e

comuni, enti gestori di aree naturali protette, nonché

di ogni altro ente dotato di competenze che abbiano

incidenza sul territorio.

2. Le valutazioni di compatibilità rispetto al piano

paesaggistico, sia per gli atti della stessa Regione che

per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono

l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto della

valutazione o verifica, ad assicurare il conseguimento

degli obiettivi fissati nel piano paesaggistico,

salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.

3. Le previsioni del piano paesaggistico prevalgono

sulle disposizioni eventualmente difformi contenute nei

piani territoriali dei liberi consorzi e comuni. In tal

caso, liberi consorzi e comuni, entro novanta giorni

dall'approvazione del piano paesaggistico, conformano i

propri strumenti pianificatori al piano paesaggistico.

Art. 52.

Procedimento di formazione del piano paesaggistico

1. Il piano paesaggistico è predisposto

dall'Assessorato regionale del territorio e

dell'ambiente (ARTA) tramite il proprio ufficio della

pianificazione territoriale, istituito ai sensi

dell'articolo 55, ed è adottato ed approvato dalla

Giunta regionale secondo le modalità descritte in questo

articolo. L'ufficio della pianificazione territoriale ha

il compito di formare e gestire il piano, e si avvale

dell'apporto collaborativo degli uffici dell'ARTA che

per loro specifiche competenze e responsabilità sono

interessati al piano paesaggistico. Alla redazione del

piano paesaggistico possono collaborare, in qualità di

consulenti, professori universitari e professionisti

qualificati in materia di pianificazione urbanistico-

territoriale, paesaggistico-ambientale, agricolo-

forestale.

2. L'ARTA dà notizia dell'avvio del procedimento di

formazione del piano paesaggistico mediante avviso

pubblicato sulla GURS, sul sito ufficiale della Regione

e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

Nell'avviso sono indicate le linee guida di intervento

della pianificazione regionale ed è indicato il

Responsabile unico del procedimento. Entro sessanta

giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso sulla

GURS, tutti i soggetti interessati al piano possono

presentare presso l'ARTA, su supporto cartaceo ed

informatico, osservazioni e proposte in merito al piano

paesaggistico da adottare, secondo i criteri e le

modalità stabilite nell'avviso stesso. L'ARTA esamina le

osservazioni e proposte ricevute e valuta gli elementi

dei quali intende tenere conto nella redazione del piano

paesaggistico. L'ARTA individua altresì le modalità con

le quali consultare soggetti pubblici e privati che per

loro specifiche competenze e responsabilità sono

interessati al piano, anche attraverso la costituzione

di un forum per le consultazioni attivo per tutta la

durata della costruzione del piano.

3. Entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del

termine per la presentazione delle osservazioni e

proposte di cui al comma 2, l'ARTA predispone il

progetto preliminare del piano paesaggistico e lo

propone alla Giunta regionale per l'adozione. La Giunta,

nei trenta giorni successivi, adotta il piano

paesaggistico. Dell'avvenuta adozione è data notizia

mediante pubblicazione sulla GURS, sul sito ufficiale

della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione

regionale. Contestualmente il progetto preliminare del

piano paesaggistico adottato è pubblicato sul sito

ufficiale della Regione e depositato presso l'ARTA per

sessanta giorni. Entro sessanta giorni dalla

pubblicazione, tutti i soggetti interessati possono

prendere visione del progetto preliminare del piano

paesaggistico depositato presso l'ARTA e presentare

osservazioni e proposte di modifica su supporto cartaceo

ed informatico, che l'ARTA è tenuta a valutare.

4. L'ARTA, non prima di trenta e non oltre quaranta

giorni dalla scadenza del termine per la presentazione

di osservazioni e proposte di modifica di cui al comma

3, indice una conferenza di pianificazione alla quale

sono invitati a partecipare i rappresentanti dei liberi

consorzi, della sezione regionale dell'ANCI, delle

Soprintendenze ai beni culturali competenti nel

territorio della Regione, dell'autorità regionale

competente in materia di VAS, delle amministrazioni

pubbliche e delle organizzazioni sociali, culturali,

economico-professionali, sindacali ed ambientaliste,

legalmente riconosciute, che abbiano presentato

osservazioni e proposte di modifica. Alla conferenza,

l'ARTA può invitare a partecipare altri soggetti

pubblici e privati che per loro specifiche competenze e

responsabilità sono interessati al piano.

Contestualmente alla nota di convocazione l'ARTA

trasmette ai soggetti invitati, in forma telematica,

almeno trenta giorni prima della data fissata per la

conferenza, il progetto preliminare di piano

paesaggistico e le osservazioni e proposte di modifica

pervenute. Se i soggetti partecipanti alla conferenza

non raggiungono l'accordo sulle eventuali modifiche da

apportare al progetto preliminare del piano

paesaggistico, prevalgono le determinazioni assunte in

merito dall'ARTA.

5. L'ARTA, nei venti giorni successivi alla chiusura

dei lavori della conferenza, trasmette alla Giunta

regionale il progetto definitivo del piano paesaggistico

con le eventuali modifiche apportate rispetto al

progetto preliminare, e ne propone l'approvazione. La

Giunta regionale, entro trenta giorni dalla

trasmissione, previo parere non vincolante della

competente Commissione legislativa dell'Assemblea

regionale siciliana, approva il piano paesaggistico,

decidendo anche in merito alle osservazioni e proposte

di modifica nel caso in cui non sia raggiunto l'accordo

di pianificazione di cui al comma 4. Dell'avvenuta

approvazione è data notizia mediante pubblicazione sulla

GURS, sul sito ufficiale della Regione e su almeno un

quotidiano a diffusione regionale.

6. Il piano paesaggistico è aggiornato ogni cinque

anni. Può essere modificato, integrato ed aggiornato

anche prima, in seguito ad osservazioni, proposte ed

istanze provenienti da liberi consorzi, comuni, altri

enti pubblici interessati o soggetti privati

rappresentativi di interessi collettivi o diffusi,

oppure se il documento di programmazione economico-

finanziaria regionale (DEFR) programma una modifica

degli obiettivi e delle strategie di sviluppo del

territorio regionale. Le varianti, le integrazioni e gli

aggiornamenti del piano paesaggistico sono sottoposte

alla stessa procedura di formazione descritta in questo

articolo con i termini ridotti della metà.

Art. 53.

Ufficio della pianificazione territoriale regionale

1. Presso l'ARTA opera l'ufficio della

pianificazione territoriale regionale, che svolge i

seguenti compiti:

a) elabora, gestisce e aggiorna il piano

paesaggistico;

b) individua i contesti territoriali ottimali di

riferimento per la formazione dei piani territoriali

regionali d'area (PTRA);

c) assicura i raccordi con le altre regioni, con il

quadro territoriale nazionale e con il processo europeo

di coesione territoriale, anche nell'ambito di piani e

programmi comunitari;

d) presenta annualmente alla Giunta di governo una

relazione dettagliata sullo stato del territorio

regionale e delle sue criticità, con particolare

riferimento allo stato di avanzamento e alle iniziative

di pianificazione;

e) fornisce il supporto territoriale georeferenziato

alla relazione annuale sullo stato dell'ambiente;

f) provvede alla elaborazione ed alla pubblicazione

degli atti di indirizzo sulla pianificazione da parte

dell'ARTA;

g) provvede all'attuazione ed al monitoraggio dello

stato di attuazione della pianificazione regionale e ne

trasmette le risultanze all'ARTA.

2. I rami dell'amministrazione regionale con

competenze incidenti sul territorio comunicano

periodicamente all'ufficio della pianificazione

territoriale regionale lo stato dei piani e dei

programmi di rispettiva competenza.

Art. 54.

Autorizzazione paesaggistica

1. I proprietari, i possessori o detentori a

qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse

paesaggistico tutelati dalla legge hanno l'obbligo di

presentare alle amministrazioni competenti il progetto

degli interventi che intendano intraprendere, corredato

dalla trascritta documentazione, e di astenersi

dall'avviare lavori fino a quando non ne abbiano

ottenuta l'autorizzazione.

2. La documentazione a corredo del progetto è

preordinata alla verifica della compatibilità tra

interesse paesaggistico tutelato e intervento

progettato. Esse è individuata su proposta

dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

con decreto del Presidente della Regione.

3. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto

autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire

i agli altri titoli legittimanti l'intervento

urbanistico edilizio.

4. L'autorizzazione paesaggistica è valida per il

periodo di efficacia del titolo legittimante

l'intervento urbanistico edilizio. Se l'autorizzazione è

rilasciata con riferimento a un intervento non soggetto

a titolo abilitativo, essa è valida per un periodo di

cinque anni. Scaduto il periodo di efficacia la

prosecuzione deve essere sottoposta a nuova

autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del periodo

di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi

entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del

medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione

decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo

edilizio necessario per la realizzazione

dell'intervento. L'autorizzazione paesaggistica è

rilasciata dal responsabile dello sportello unico

dell'edilizia.

Art. 55.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 8 e

l'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 2019, n. 5.

Art. 56.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta

ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla

e di farla osservare come legge della Regione.